

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 508)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 aprile 1959 (V. Stampato n. 855)

d'iniziativa dei deputati BADALONI Maria, BONTADE Margherita, COCCO Maria, CONCI Elisabetta, DAL CANTON Maria Pia, GENNAI TONIETTI Erisia, JERVOLINO Maria, SAVIO Emanuela e TITOMANLIO Vittoria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 APRILE 1959

Ammissione delle donne all'ufficio di segretario comunale e provinciale e agli uffici dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per essere nominati ad uno degli uffici od impieghi previsti nella presente legge, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi, è necessario essere cittadino dello Stato senza distinzione di sesso, godere dei diritti civili, essere di buona condotta morale e politica, maggiore di età e saper leggere e scrivere ».

Art. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 174 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i relativi regolamenti concernenti l'assunzione di personale stipendiato, non possono contenere norme di esclusione delle donne dall'accesso agli uffici.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.